

CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione ai nidi d'infanzia comunali i genitori, tutori o affidatari di bambini e bambine residenti nel Comune di Trento. Il bambino deve risultare residente con almeno un genitore.

La domanda di ammissione può essere presentata dal momento in cui il bambino/la bambina risulta iscritto/a all'anagrafe del Comune o qualora sia già stata presentata dichiarazione di cambio residenza. Solo per i bambini nati nel mese di aprile la domanda può essere presentata dalla data di nascita, purchè la madre risulti residente nel Comune di Trento.

La domanda di ammissione di un bambino o una bambina in affidamento familiare, anche non residente nel Comune di Trento, può essere accolta solo qualora risulti residente la famiglia affidataria.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini di presentazione delle domande di ammissione ai nidi d'infanzia comunali sono fissati dall'1 settembre al 30 aprile precedenti il periodo di erogazione del servizio (indicativamente da inizio settembre a fine luglio).

Il termine finale che cada in giorno festivo o comunque di chiusura degli uffici, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al nido d'infanzia è effettuata, entro i termini stabiliti, dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario in base a sentenza del tribunale) mediante compilazione dell'apposito modulo contenente dichiarazioni con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online accedendo allo Sportello online del Comune di Trento o direttamente presso il Servizio competente per coloro che non hanno la possibilità di accesso a Internet.

La domanda deve essere compilata in ogni parte. In assenza di dati utili ai fini dell'attribuzione del punteggio la domanda non potrà essere accolta.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- le sue complete generalità;
- la situazione complessiva del bambino e del nucleo familiare di riferimento (eventuale presenza di disabilità, numero dei figli, situazione lavorativa);
- la situazione economica del nucleo familiare attraverso l'eventuale attestazione ICEF rilasciata da un CAF abilitato, con le modalità e i criteri stabiliti dalle direttive provinciali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi per la prima infanzia;
- il/i nido/i prescelto/i;
- ogni altro elemento utile ad acquisire d'ufficio le informazioni dichiarate nella domanda.

Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti all'atto della domanda e trovare conferma al momento della chiusura dei termini. Pertanto, ogni variazione intervenuta successivamente alla domanda di ammissione, sia in relazione alla situazione del nucleo che rispetto alle varie opzioni espresse, deve essere comunicata entro il 30 aprile all'ufficio competente, ai fini dell'adeguamento degli elementi utili per l'inserimento in graduatoria.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese. Nei confronti di chi rilascia dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione procederà rideterminando la posizione in graduatoria in base all'attribuzione del punteggio derivante dalla situazione effettivamente verificata rispetto a quella dichiarata, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

La perdita del requisito della residenza nel Comune di Trento, comporta la cancellazione della domanda di ammissione al nido e il mancato inserimento della stessa nella graduatoria.

LA SCELTA DEL NIDO

Il genitore può presentare domanda per due tipologie di servizio di nido d'infanzia:

- nido d'infanzia a tempo pieno;
- nido d'infanzia a tempo parziale.

La scelta dei nidi d'infanzia a tempo pieno è effettuata indicando 2 preferenze secondo le seguenti modalità:

- nido di prima scelta: *vincolata* alla residenza del bambino ed effettuata fra i nidi collocati nella propria area di utenza. Tali aree vengono individuate dalla Giunta

comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

I nidi individuati dalla Giunta comunale come nidi di natura circoscrizionale devono essere indicati come nido di prima scelta dai richiedenti residenti nell'area di riferimento.

Per i residenti nelle vie della zona di S. Lazzaro della Circoscrizione di Meano e in alcune vie della Circoscrizione di Gardolo, così come individuate nel prospetto allegato, è data la possibilità di indicare tra i nidi di prima scelta il nido di Lavis. In allegato si riporta il prospetto "Elenco vie e numerazione civica per la scelta del nido del Comune di Lavis";

– nido di seconda scelta: *libera* per tutti i nidi del territorio comunale compresi i nidi Circoscrizionali.

La scelta dei nidi d'infanzia a tempo parziale non è vincolata all'area di residenza ed è effettuata indicando due preferenze rispetto alle strutture a tempo parziale disponibili.

All'atto della domanda, il genitore dichiara la propria disponibilità o indisponibilità ad essere contattato per l'accettazione di posti eventualmente rimasti liberi, in qualsiasi nido del territorio comunale, dopo le assegnazioni sulla graduatoria annuale.

L'utente, che non sia stato contattato per nessuna scelta operata, verrà così contattato per una sola volta, esclusivamente tramite email o comunicazione telefonica (sms o chiamata), per l'eventuale scelta fra i posti rimasti liberi sui nidi la cui graduatoria specifica è esaurita. La sua rinuncia non determina decadenza dalla graduatoria per le specifiche scelte effettuate in sede di domanda.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Sulla base delle domande di ammissione presentate viene formata la graduatoria annuale distinta per le due tipologie di nido d'infanzia: a tempo pieno e a tempo parziale.

La collocazione nella graduatoria viene effettuato sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda. Se uno dei genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio, di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, di esclusione del coniuge dalla potestà genitoriale, di provvedimento di allontanamento della residenza familiare, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare del bambino. Qualora l'utente presenti domanda solo per il nido a tempo parziale il punteggio complessivo viene raddoppiato.

1) CONDIZIONI DI PRIORITA'

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia:

- i bambini e le bambine con disabilità certificata;
- i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei Servizi Sociali

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- presenza di un solo genitore;
- situazioni di invalidità;
- numero dei figli;
- situazione lavorativa dei genitori;

2.1) PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di "genitore solo" al genitore che effettivamente vive solo con il bambino/la bambina e precisamente nei casi di:

- mancato riconoscimento del bambino/bambina da parte di uno dei due genitori;
- stato di vedovanza;
- separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- divorzio;
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

La convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

	PUNTI
assenza di un genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	10
assenza di un genitore per separazione legale, divorzio, abbandono del coniuge, esclusione del coniuge dalla potestà sui figli o in caso di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare	8

2.2) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' CERTIFICATA

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve essere dichiarata la presenza nel nucleo familiare di riferimento di un componente in condizioni di disabilità certificata.

NUCLEO FAMILIARE IN CUI È PRESENTE UN GENITORE O CHI, IN CASO DI ASSENZA, SVOLGE FUNZIONE GENITORIALE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CERTIFICATA	PUNTI
- grado di disabilità uguale o superiore al 74%	8
- grado di disabilità compresa fra 66% e 73%	6

NUCLEO FAMILIARE IN CUI È PRESENTE UN ALTRO FIGLIO IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CERTIFICATA

- figlio di età inferiore ai 18 anni con disabilità certificata o figlio di età superiore ai 18 anni con grado di disabilità uguale o superiore al 74%	6
- grado di disabilità compresa fra 66% e 73%	4

2.3) PUNTEGGIO FIGLI

Presenza nel nucleo familiare di bambini, anche se in affido, di età inferiore a 11 anni, compreso quello per cui viene presentata domanda di ammissione.

NUCLEI FAMILIARI	PUNTI
CON 1 o 2 FIGLI	
– per ogni bambino di età inferiore a 6 anni	1,5
– per ogni bambino gemello di età inferiore a 6 anni	2,5
– per ogni bambino di età da 6 a 11 anni	1
CON 3 o PIÙ' FIGLI	
– per ogni bambino di età inferiore a 6 anni	2
– per ogni bambino gemello di età inferiore a 6 anni	3
– per ogni bambino di età da 6 a 11 anni	1,5

2.4) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni in essere al momento della presentazione della domanda e alla data del 30 aprile. Non saranno considerate promesse di assunzione o situazioni lavorative future e non ancora formalizzate.

	PUNTI
1.a CONDIZIONE LAVORATIVA <i>sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, il dottorato di ricerca, la borsa di studio, il praticantato</i>	
Occupazione oltre le 36 ore settimanali	9
Occupazione oltre le 30 e fino alle 36 ore settimanali <i>(l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali)</i>	8,5
Occupazione oltre le 24 e fino alle 30 ore settimanali	6
Occupazione oltre le 18 e fino alle 24 ore settimanali	5,5
Occupazione fino alle 18 ore settimanali	4
1.b. LAVORATORE OCCASIONALE in essere al momento della domanda o prestata negli ultimi 12 mesi <i>(sono compresi i lavori precari, a chiamata o stagionali)</i>	
Occupazione occasionale superiore a 4 mesi	3,5
Occupazione occasionale fino a 4 mesi	3
1.c. DISOCCUPAZIONE	
Genitore disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego	2,5
1.d. STUDENTE	
Genitore studente <i>Se regolarmente iscritto a:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Istituti di secondo grado;</i>• <i>Università (corsi di laurea, laurea breve, diploma universitario in regola con gli esami e fino al massimo di due anni fuori corso semprechè non vi sia stato di occupazione o iscrizione al Centro per l'Impiego) e, inoltre, corsi di perfezionamento, di specializzazione ecc. non equiparabili a condizioni di lavoro dipendente</i>	4
2. DISAGI DI LAVORO	
2.a Condizione in cui, per motivi di lavoro, di studio con obbligo di frequenza, uno dei genitori sia assente per un periodo di almeno 180 giorni all'anno, continuativi o cumulabili. Per assenza si intende la permanenza diurna e notturna in località che distano dalla residenza del bambino alla sede di occupazione più di 110 km stradali per le località lungo le direttrici Verona-Bolzano e Trento-Bassano e più di 50 km stradali per le altre località.	2

Il punteggio è attribuito a ciascun genitore.

I punteggi per lo stato di lavoratore (punto 1.a e 1.b), disoccupato (punto 1.c) e studente (punto 1.d), non sono cumulabili tra loro.

Sono invece cumulabili il punto 2 con i punti 1.a, 1.b e 1.d

3) SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini della valutazione della situazione economica si assume come indicatore di riferimento il valore ICEF per i servizi alla prima infanzia.

SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTI
– nuclei familiari con valore ICEF fino a quello relativo alla retta di frequenza minima (ICEF \leq 0,07)	7
– nuclei familiari con valore ICEF $>0,07$ e $\leq 0,11$	6
– nuclei familiari con valore ICEF $>0,11$ e $\leq 0,15$	5
– nuclei familiari con valore ICEF $>0,15$ e $\leq 0,19$	4
– nuclei familiari con valore ICEF $>0,19$ e $\leq 0,23$	3
– nuclei familiari con valore ICEF $> 0,23$ e $\leq 0,28$	2
– nuclei familiari con valore ICEF $> 0,28$ e $< 0,40$	1
– nuclei familiari con valore ICEF superiore a quello relativo alla retta di frequenza massima o autocollocati (ICEF $\geq 0,40$)	0

L'attestazione ICEF non è obbligatoria. Nel caso in cui il richiedente dichiara di non volersene avvalere, non verrà assegnato alcun punteggio per questo specifico aspetto.

4) TEMPO DI ATTESA

Nel caso di domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria, i relativi richiedenti saranno contattati per aggiornare la domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno educativo successivo ad eccezione dei bambini che, in base alle disposizioni generali in materia stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia la cui domanda verrà considerata decaduta.

Il punteggio verrà aggiornato con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti relativi al tempo di attesa.

In caso di mancato aggiornamento entro i termini stabiliti, la domanda non sarà inserita nella graduatoria per l'anno educativo successivo e pertanto verrà considerata decaduta.

	PUNTI
Tempo di attesa per le domande non soddisfatte che si inseriscono nella graduatoria successiva	10

GRADUATORIE MENSILI

La graduatoria mensile delle domande presentate viene formata di norma entro il 20 di ogni mese ed utilizzata ad avvenuto esaurimento delle graduatorie annuali, con riferimento ai posti disponibili in ogni nido d'infanzia e distinti per fasce di età.

All'atto della domanda, il richiedente dichiara il proprio interesse ad essere contattato dal Servizio competente per l'accettazione di un posto nei nidi scelti eventualmente resosi disponibile nel corso dell'anno educativo precedente quello per cui si presenta la domanda e indica il periodo di interesse.

In tal caso l'utente verrà contattato una sola volta per ogni scelta effettuata al verificarsi della disponibilità del posto nel periodo di interesse.

In caso di perdita del requisito della residenza nel Comune di Trento per cancellazione con effetto retroattivo della dichiarazione di cambio residenza a seguito dei controlli previsti dalla normativa, il bambino già ammesso al nido perde il diritto al posto e pertanto viene dimesso d'ufficio.

GRADUATORIE DI AMMISSIONE

A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene stabilita assegnando la precedenza all'utente con punteggio più elevato per la "situazione familiare".

In caso di ulteriore parità si considera la data di nascita del bambino/bambina, attribuendo la priorità a chi è nato prima. In subordine si considera l'ordine di presentazione della domanda.

Le domande presentate a partire dall'1 settembre per l'ammissione al nido di bambini che, in base alle disposizioni generali in materia stabilite annualmente dalla Giunta provinciale hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia, verranno considerate decadute ai fini della formazione della graduatoria annuale, fatti salvi gli effetti per le graduatorie mensili.

Sulla base dei criteri sopra individuati il Dirigente forma e approva la graduatoria annuale per ciascuna tipologia di nido d'infanzia entro il 15 maggio.

La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili in ciascun nido d'infanzia e viene depositata nelle sedi individuate nel provvedimento di approvazione e pubblicata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati.

In sede di prima assegnazione, non sarà inviata nessuna comunicazione formale.

La perdita del requisito della residenza nel Comune di Trento del bambino/a, comporta la cancellazione della domanda di ammissione al nido dalla graduatoria.

ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO AL NIDO

L'assegnazione al nido d'infanzia viene effettuata, in base ai posti disponibili in ogni struttura, distinti per lattanti (dai 3 ai 18 mesi) e divezzi (oltre i 18 mesi), seguendo l'ordine di posizione in graduatoria.

Il Dirigente, nell'assegnazione dei posti, può applicare una flessibilità massima di tre mesi per fasce di età, avendo come riferimento l'età in mesi in relazione al periodo di ambientamento, al fine di favorire la composizione di gruppi omogenei.

I bambini con bisogni educativi speciali documentati (i bambini e le bambine con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e culturale di cui all'art. 7 co. 2 del Regolamento) sono assegnati in via prioritaria, temporaneamente anche in soprannumero.

Nel caso di bambini gemelli, per i quali non risulta possibile l'assegnazione contemporanea verrà effettuata, compatibilmente con gli aspetti pedagogico-organizzativi della struttura di riferimento, l'assegnazione temporaneamente in soprannumero.

Se ciò non fosse possibile la rinuncia all'ammissione non comporta la cancellazione dalla graduatoria per il nido assegnato.

Entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione della graduatoria, o entro due giorni lavorativi dalla comunicazione per le assegnazioni dei posti disponibili dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo (comma 3 e 4 dell'art. 16 del Regolamento), il genitore è tenuto ad accettare formalmente il posto attraverso:

- compilazione del modulo di accettazione;
- pagamento dell'anticipo tariffario così come fissato dalla Giunta comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe;
- eventuale altra documentazione prevista per l'accesso ai servizi educativi.

La mancata accettazione del posto o il mancato perfezionamento dell'accettazione, sarà considerata tacita rinuncia con la conseguente cancellazione del bambino o della bambina dalla graduatoria per quel nido, salvo per le assegnazioni effettuate a partire dal mese di aprile, e fino all'approvazione della graduatoria annuale successiva.

La comunicazione all'utente dell'assegnazione del posto dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo avviene esclusivamente tramite email. Solo nel caso l'utente non disponga di tale strumento, verrà richiesto di indicare un numero di telefono al quale sarà contattato, in caso di assegnazione, per un massimo di due volte.

L'utente che autorizza il Comune di Trento all'invio, riceverà anche un SMS di comunicazione dell'assegnazione del posto.

Il richiedente dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi ai recapiti e indirizzi forniti e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti degli stessi intervenuti successivamente alla presentazione della domanda.

All'atto dell'accettazione, il genitore a cui è stato assegnato il nido di seconda scelta può esprimere l'interesse alla riassegnazione al nido di prima scelta qualora si renda disponibile il posto a seguito di eventuali rinunce. In questo caso il/la bambino/a sarà riassegnato automaticamente al nido di prima scelta senza alcuna altra formalizzazione da parte del genitore. Tale opzione è esercitabile entro il 5 giugno di ogni anno, termine per la comunicazione ad ogni nido dei prospetti dei nuovi ammessi. Il verificarsi di tale

condizione comporta automaticamente la rinuncia al posto già precedentemente accettato.

In caso di fratelli/sorelle che risultino assegnati contemporaneamente a nidi diversi o in caso di un bambino assegnato a un nido diverso da quello già frequentato dal fratello, il genitore dopo l'accettazione e prima dell'avvio dell'anno educativo, può chiedere il trasferimento per un bambino in uno dei due nidi assegnati o nel nido già frequentato dall'altro fratello. La richiesta può essere accolta compatibilmente con i posti disponibili e comunque nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

In caso di cambio di abitazione avvenuto dopo l'accettazione del posto al nido, ma prima dell'ambientamento, il genitore può richiedere prima dell'avvio dell'anno educativo l'assegnazione in un nido dell'area di utenza in cui ha trasferito la propria abitazione. La richiesta può essere accolta compatibilmente con i posti disponibili e comunque nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Le eventuali assegnazioni in corso d'anno educativo vengono disposte per i bambini presenti in graduatoria che non abbiano già compiuto i 3 anni di età alla data dell'assegnazione o comunque entro il mese in cui è disposta l'assegnazione.

In caso di perdita del requisito della residenza nel Comune di Trento dopo l'accettazione ma prima dell'ambientamento, il bambino non può più essere ammesso al nido.

Per l'ammissione al nido è necessario essere in regola con i pagamenti di eventuali situazioni debitorie pregresse per la fruizione di servizi socio educativi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Trento.

NIDI A TEMPO PIENO - ORARIO GIORNALIERO

Il servizio di nido a tempo pieno è garantito per 10 ore.
L'orario giornaliero è articolato secondo la seguente modalità:

- orario base 8 ore: dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Possibilità di estensione dell'orario:

- prima ora: dalle 7.30 alle 8.30
- seconda ora: dalle 16.30 alle 17.30.

I genitori che intendono fruire dell'estensione dell'orario giornaliero ne fanno richiesta in sede di accettazione del posto al nido, indicando in modo preciso quante e quali ore intendono utilizzare in aggiunta all'orario base.

L'estensione dell'orario giornaliero è concessa per tutto il periodo di iscrizione al nido, salvo eventuale disdetta per l'anno educativo successivo da formalizzare al competente Servizio comunale entro il mese di luglio.

E' possibile presentare richiesta di estensione dell'orario giornaliero o di aumento delle ore già richieste, anche in corso d'anno. La fruizione del servizio con l'estensione di orario decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

NIDI A TEMPO PARZIALE - I SERVIZI AGGIUNTIVI

L'orario giornaliero dei nidi a tempo parziale è articolato secondo la seguente modalità:

- orario base nidi a tempo parziale mattino 6 ore: dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con possibilità di posticipo di orario fino alle ore 15 (ove previsto)
- orario base nidi a tempo parziale pomeriggio 6 ore: dalle ore 13.30 alle ore 19.30, con possibilità di anticipo di orario dalle 12.30.

I servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo di orario vengono attivati per l'intero anno educativo qualora richiesti dai genitori di almeno 5 bambini.

La richiesta del servizio di posticipo o di anticipo di orario, deve essere effettuata all'atto dell'accettazione.

L'ammissione alla fruizione sarà accordata sulla base dei posti disponibili e seguendo l'ordine di graduatoria.

Per la determinazione dei posti disponibili si terrà conto dei bambini che già fruiscono del servizio e dei bambini già frequentanti per i quali venga presentata, entro il 30 aprile, la richiesta di fruizione del servizio aggiuntivo per l'anno educativo successivo.

I servizi aggiuntivi sono concessi per tutto il periodo di iscrizione al nido, salvo disdetta per l'anno educativo successivo da formalizzare al Servizio competente entro il 30 aprile precedente al fine di poter riassegnare i posti disponibili.

La conferma dell'accoglimento della richiesta di fruizione dei servizi aggiuntivi verrà data in sede di comunicazione della data di inizio ambientamento o comunque prima dell'avvio dell'anno educativo.

In corso d'anno educativo, sulla base dei posti disponibili, potranno essere accolte nuove domande per servizi aggiuntivi già attivati. La fruizione del servizio aggiuntivo decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

L'eventuale rinuncia al servizio aggiuntivo in corso di anno educativo dovrà essere formalizzata al Servizio competente, debitamente motivata, e potrà essere accolta con le seguenti decorrenze:

- se presentata entro il 15 del mese, dal primo giorno del mese successivo;
- se presentata dopo il 15 del mese, dal primo giorno del secondo mese successivo.

Nel caso il/la bambino/a ammesso/a ai servizi aggiuntivi di posticipo o di anticipo di orario non ne fruisca per un periodo di un mese continuativo senza giustificato motivo, decade d'ufficio dal servizio aggiuntivo qualora il nido preveda un limite di posti disponibili. In tal caso la retta comprensiva del servizio aggiuntivo, verrà comunque addebitata per tutto il mese in cui è adottata la decadenza.

Il servizio di nido il sabato mattina, viene attivato per l'intero anno educativo qualora richiesto dai genitori di almeno 15 bambini.

L'Amministrazione si riserva, qualora non si raggiungesse all'interno di un nido il numero minimo di 15 richieste per l'attivazione del sabato, di attivarlo presso il servizio a tempo parziale con il maggior numero di richieste, anche a favore di altri bambini richiedenti ed iscritti presso altri servizi a tempo parziale, fino alla capienza massima del servizio in cui viene attivato.

Le modalità di richiesta e di ammissione sono disciplinate come per i servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo orario.

Il servizio di nido il sabato mattina è concesso per tutto l'anno educativo; eventuali disdette saranno accolte esclusivamente a valere dall'anno educativo successivo.

AMBIENTAMENTO E FREQUENZA AL NIDO

Dopo l'accettazione del posto al nido, l'Amministrazione comunica alla famiglia la data di inizio ambientamento al nido d'infanzia e ogni informazione utile per la frequenza.

All'inizio dell'anno educativo l'ambientamento al nido avviene, indicativamente, nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 15 ottobre sulla base di valutazioni pedagogico educative ed organizzative.

Qualora il bambino o la bambina non frequenti il nido il giorno stabilito per l'ambientamento e per un periodo massimo di un mese da tale data, viene dimesso d'ufficio fatti salvi i casi di documentata gravità. La retta è comunque dovuta a partire dalla data fissata per l'inizio ambientamento comunicata dall'Amministrazione.

Dopo l'ammissione ad un nido d'infanzia, il bambino o la bambina, non può di norma essere trasferito ad un altro nido d'infanzia. Il Dirigente, solo in caso di documentata gravità ed in relazione alla disponibilità di posti, può autorizzare il trasferimento.

La richiesta di trasferimento deve essere adeguatamente motivata e presentata in forma scritta al Servizio competente entro il 30 aprile per l'anno educativo successivo.

Le richieste di trasferimento possono essere autorizzate in caso di:

- cambio di residenza in area diversa da quella di riferimento per la scelta dei nidi all'atto della domanda;
- variazione documentata della condizione lavorativa di uno dei genitori intervenuta successivamente all'ammissione al nido;
- variazione documentata della situazione del nucleo familiare intervenuta successivamente all'ammissione al nido;
- esigenze particolari attestate da relazione dei servizi sociali.

I trasferimenti non sono comunque consentiti in corso d'anno educativo, fatto salvo per le eventuali richieste di trasferimento pervenute entro il mese di dicembre a valere dal mese di gennaio successivo (dopo la riapertura dei nidi per la chiusura natalizia), tenuto conto della disponibilità di posti ed esclusivamente qualora la graduatoria annuale approvata a maggio sia esaurita per il nido richiesto.

Qualora dopo l'inserimento al nido la residenza del bambino/a venga trasferita fuori dal Comune di Trento, il bambino/a può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo. E' data facoltà al Comune di nuova residenza di richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo con l'impegno all'assunzione dell'onere conseguente. In tal caso rimane a carico del Comune richiedente l'onere per il servizio di nido solo a partire dall'anno educativo successivo a tale trasferimento, rimanendo così a carico del Comune di Trento la sola quota relativa al periodo di conclusione dell'anno educativo. La retta per la fruizione del servizio sarà applicata dal Comune di trasferimento.

In caso di perdita del requisito della residenza nel Comune di Trento per cancellazione con effetto retroattivo della dichiarazione di cambio residenza a seguito dei controlli previsti

dalla normativa, il bambino/a già ammesso al nido perde il diritto al posto e pertanto viene dimesso d'ufficio.

Il bambino o la bambina che non frequenti il nido per un periodo di un mese continuativo senza giustificato motivo, viene dimesso d'ufficio. Il rientro al nido dopo il periodo di assenza deve intendersi con frequenza continuativa.

In caso di assenza prolungata, il mantenimento del posto al servizio di nido d'infanzia è consentito a fronte di motivate esigenze che abbiano carattere di eccezionalità e particolare gravità quali:

- assenza per motivi di salute legati al bambino/a ed alla sua famiglia;
- assenza all'estero per completamento procedure di riconoscimento o ricongiungimento familiare: trattasi, in particolare, dei casi in cui il bambino/a iscritto al nido deve assentarsi per recarsi all'estero con parte del nucleo familiare per permettere il completamento di pratiche di ricongiungimento e/o di riconoscimento;
- assenza per esigenze particolari attestate da relazione dei servizi sociali;

purché l'utente sia in regola con i pagamenti della retta, sulla base di specifica istruttoria svolta dal Servizio competente.

Il servizio di nido d'infanzia è garantito fino a quando il bambino/la bambina acquisisce il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

Il passaggio alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

Per motivi di continuità è assicurata la permanenza delle bambine e dei bambini che al compimento del terzo anno di età non hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

La frequenza al nido è garantita fino al 31 luglio per i bambini ammessi alla frequenza della scuola dell'infanzia dal mese di settembre, e fino all'ultimo giorno di apertura del nido prima della chiusura natalizia per i bambini ammessi alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio.

Le dimissioni volontarie dal servizio devono essere presentate in forma scritta al nido d'infanzia almeno quindici giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza.

L'utente comunque corrisponde la retta per i quindici giorni successivi dalla comunicazione effettuata in difetto dei termini previsti.

A tal fine l'ultimo giorno di frequenza deve essere un giorno di apertura del nido come da calendario dell'anno educativo.

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEI NIDI D'INFANZIA

ACCESSO AL NIDO

I genitori verificano quotidianamente lo stato di benessere dei propri bambini prima di recarsi al nido; i bambini non possono accedere al nido nel caso di:

- temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi quali tosse persistente, forte raffreddore tale da rendere difficile la respirazione dalle narici, mal di gola, mal di testa, diarrea, vomito, segni di malessere generale, parassitosi (es. pediculosi, ossiuriasi non trattate). Se il/la bambino/a presenta questi sintomi non può accedere al nido e si consiglia di contattare il pediatra.
Nel caso il/la bambino/a presenti febbre superiore ai 37,5° C, per riportare il bambino al nido i genitori devono attendere almeno 24 ore dalla scomparsa della febbre, senza copertura antipiretica.
- essere soggetti a misure di quarantena/isolamento.

ALLONTANAMENTO DAL NIDO

Nel caso i bambini, nel corso della giornata al nido, presentino febbre superiore ai 37,5° e/o sintomi importanti di malessere, le educatrici contattano i genitori, che si attivano per venire a prenderli nel minor tempo possibile. L'allontanamento dal nido è previsto sia per la tutela della salute del bambino/a stesso sia per ridurre la possibilità di trasmissibilità.

I casi in cui si rende necessario l'allontanamento del bambino/a per presunta contagiosità sono:

- diarrea, cioè emissione di feci liquide (più di 3 scariche, oppure un solo episodio se al nido è in atto un'epidemia di gastroenterite)
- vomito (due o più episodi, oppure un solo episodio se al nido è in atto un'epidemia di gastroenterite)
- tosse persistente
- manifestazioni cutanee estese e/o con elementi non identificabili come punture di insetti
- lesioni nella bocca (due o più vescicole con salivazione)
- occhio arrossato con secrezione bianca o gialla (possibile congiuntivite purulenta)

I casi in cui l'allontanamento è indicato per la tutela della salute individuale del bambino sono:

- febbre con temperatura superiore ai 37,5°;
- malessere o altri sintomi che impediscono la partecipazione del bambino alle attività del nido quali stanchezza insolita, irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratorie, dolori addominali insistenti, presenza di sangue nelle feci, cefalea, otalgia, difficoltà di alimentazione;
- tutti i casi di emergenza/urgenza.

Si raccomanda ai genitori di fare riferimento al proprio pediatra di libera scelta e seguirne le indicazioni.

RIENTRO AL NIDO

Nel caso di allontanamento dal nido per i motivi esposti nel precedente punto, il/la bambino/a non può rientrare il giorno successivo.

Per la riammissione al nido non è sufficiente la mancanza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino/a si sia ristabilito al punto da poter partecipare attivamente alla vita del nido.

Per tutti i casi di rientro al nido, le modalità sono quelle previste dalle disposizioni vigenti.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RETTA

Per il calcolo della retta di frequenza, si applica il sistema tariffario ICEF. L'Amministrazione con deliberazione definisce annualmente le rette del servizio di nido d'infanzia determinando il limite minimo e massimo del valore ICEF di riferimento e l'importo della retta di frequenza mensile corrispondente.

La retta di frequenza è dovuta a partire dalla data fissata per l'inizio ambientamento e viene calcolata sulla base dell'indicatore ICEF in corso di validità.

L'Amministrazione provvederà ad acquisire direttamente dagli archivi provinciali il valore di tale indicatore e a calcolare la retta mensile sulla base del servizio fruito.

Il valore ICEF per i servizi alla prima infanzia, deve essere richiesto a un CAF abilitato a nome del bambino/a iscritto al nido.

L'Amministrazione provvederà anche ad applicare direttamente le agevolazioni stabilite nel provvedimento di determinazione delle rette di frequenza, richieste dal genitore al momento dell'accettazione del posto al nido.

La mancata determinazione del valore ICEF entro i termini stabiliti, comporta l'applicazione della retta mensile massima.

E' sempre possibile, nel corso dell'anno educativo, richiedere al CAF il calcolo del valore ICEF; in tal caso l'eventuale rideterminazione della retta avrà decorrenza dal mese successivo a quello di elaborazione dell'ICEF.

In caso di variazioni dell'indicatore ICEF per modifiche nella composizione del nucleo familiare, l'eventuale rideterminazione tariffaria avrà decorrenza dal mese successivo a quello di variazione dell'ICEF.

Il calcolo della tariffa può subire modifiche in caso di rettifica di dati già presentati ed inseriti nel sistema per ravvedimento operoso o a seguito di controllo.

In tal caso l'Amministrazione non effettua rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. Sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Per beneficiare delle riduzioni della retta in caso di assenza per malattia certificata o ricovero, è necessario che il certificato attestante il periodo di malattia sia consegnato all'educatrice il giorno del rientro al nido o comunque al massimo entro il mese a cui si riferisce il periodo di malattia.

Qualora la malattia cada al termine del mese, o a cavallo di due mesi, il certificato deve essere consegnato il giorno del rientro al nido.

I certificati prodotti in difetto di tali termini e/o dopo l'emissione dei bollettini di pagamento, non potranno essere considerati ai fini della riduzione della retta.

Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento la retta mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido d'infanzia ad esclusione delle giornate di chiusura delle strutture disposte dal Comune e delle giornate di chiusura per causa di forza maggiore o sciopero.

La retta viene comunque applicata qualora il servizio venga garantito, seppure in orario ridotto, in caso di sciopero, di assemblea sindacale o altro.

Il mancato pagamento della retta entro tre mesi dalla scadenza del termine, comporta la decadenza dal posto al nido secondo quanto previsto nell'art. 20 del Regolamento per la disciplina dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

PROSPETTO

“ELENCO VIE E NUMERAZIONE CIVICA PER LA SCELTA DEL NIDO DEL COMUNE DI LAVIS”

CIRCOSCRIZIONE DI MEANO

INDIRIZZO VIA

Piazzetta di san Lazzaro

Sponda trentina

Vicolo di santa Giuliana

Salita Giovanni Perugini

Via del Maso bianco (nn.1 - 2 - 5 - 7 - 9 -11 -13)

Strada del Campaz

Vicolo della Posta Vecchia

CIRCOSCRIZIONE DI GARDOLO

INDIRIZZO VIA

Via Sponda Trentina, per i civici ricadenti nella Circoscrizione di Gardolo

Via Giuseppe Ruatti

Lungavisio Luigi Tomasi

Via Salorno

Via Alto Adige, esclusivamente i numeri civici 248 e 250